



COMUNE DI CALENZANO

PROVINCIA DI FIRENZE

**PROPOSTA DI VARIANTE PARZIALE AL PIANO STRUTTURALE
RELATIVA ALLA RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE
DELL'AREA DI POGGIO FARNETO**

Documento Preliminare alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
Ai sensi dell'art. 23 L.R. 10/2010

**Sindaco e Assessore All'Urbanistica
ALESSIO BIAGIOLI**

**Responsabile Unico del Procedimento
GIANNA PAOLETTI**

AUTORITA PROCEDENTE (Del. C.C. 67 del 05/05/2015)

AGOSTO 2015

Indice generale

1 - METODOLOGIA DELLA V.A.S.....	4
1.1 Inquadramento normativo.....	4
1.2 Scopo del documento.....	4
1.3 Soggetti coinvolti nel procedimento.....	5
2 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE.....	6
2.1. Lo stato della pianificazione comunale.....	6
2.2. Inquadramento territoriale e descrizione dell'area.....	7
2.2.1 Inquadramento territoriale.....	7
2.2.2 Descrizione dell'area.....	10
2.2.3 Rilievo Fotografico.....	11
2.3. Inquadramento dell'area negli strumenti sovraordinati.....	13
2.3.1 Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).....	13
2.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	14
2.3.3 Piano Strutturale (PS).....	19
2.3.4 Vincoli.....	21
2.4. Proposta di variazione del vigente Piano Strutturale comunale.....	26
2.4.1. Il sistema extraurbano – sub sistema di Poggio Farneto.....	26
2.4.2. UTOE1 – Collina e dimensionamento.....	27
2.4.3. Esiti della Conferenza di copianificazione.....	28
3 – POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALLA VARIANTE....	30
3.1 Componenti ambientali / territoriali.....	30
3.2 Caratteristiche degli impatti.....	30
4 - CRITERI PER L'IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE.....	31
4.1 Metodologia per valutazione della significatività degli impatti.....	32
4.2 relazione tra componenti ed impatti.....	32
4.3 Conclusioni.....	34

1 - METODOLOGIA DELLA V.A.S.

1.1 Inquadramento normativo

I principali riferimenti normativi relativi al procedimento in questione risultano:

Normativa di riferimento Nazionale

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (di seguito testo unico ambientale), che recepisce a livello nazionale la direttiva europea disciplinando V.I.A. e V.A.S., ed in particolare:

1. articolo 5 comma 1 lettera a) riportante la definizione di Valutazione Ambientale Strategica;
2. articolo 6 che definisce il campo di applicazione della VAS;
3. articolo 11 che definisce la modalità di svolgimento della VAS;
4. articoli 13, 14, 15, 16, 17 inerenti le fasi di Redazione, Valutazione del Rapporto Ambientale e di Decisione circa l'approvazione del Piano.

Normativa di riferimento Regionale

- Legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio;

- Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 10. Norme in materia di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) e di valutazione di incidenza, e s.m.i. (di seguito legge regionale) , ed in particolare:

1. articolo 5 comma 2 che definisce il campo di applicazione della VAS;
2. articolo 21 che definisce la modalità di svolgimento della VAS;
3. articolo 23 che definisce la fase preliminare (fase di scoping) alla stesura del rapporto ambientale, in cui viene predisposto un documento preliminare al fine di impostare e definire i contenuti, ossia la portata ed il livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
4. articoli 24, 25, 26, 27 e 28 inerenti le fasi di Redazione, Valutazione del Rapporto Ambientale e di Decisione circa l'approvazione del Piano.

1.2 Scopo del documento

Il presente documento, elaborato dal precedente Comune di Calenzano, costituisce il Documento Preliminare della V.A.S., ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale e dell'articolo 12 del testo unico ambientale, contenente:

- le indicazioni necessarie inerenti lo specifico piano relativamente ai possibili effetti ambientali significativi della sua attuazione;
- i criteri per l'impostazione del rapporto ambientale.

Per definire la portata ed il livello di dettaglio più' adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale il presente Documento Preliminare viene trasmesso, con modalità telematiche, all'autorità competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, ai fini delle necessarie consultazioni.

1.3 Soggetti coinvolti nel procedimento

La legge regionale individua i soggetti che devono essere coinvolti nel procedimento di valutazione ambientale strategica. In particolare vengono definiti dall'articolo 4 comma 1:

- autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora ed approva il piano o programma soggetto alle disposizioni della legge regionale ovvero, ove il piano o programma sia elaborato dal soggetto di cui alla lettera l), la pubblica amministrazione che approva il piano o programma medesimo;
- autorità competente: è la pubblica amministrazione o l'organismo pubblico individuati ai sensi dell'articolo 12, cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'espressione del parere motivato e che collabora con l'autorità procedente o con il proponente il piano o programma nell'espletamento delle fasi relative alla VAS;
- soggetti competenti in materia ambientale: i soggetti pubblici comunque interessati agli impatti sull'ambiente di un piano o programma individuati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 20 della legge regionale.

Per quanto attiene il procedimento in questione sono, quindi, individuati i seguenti soggetti:

1. autorità procedente: Comune di Calenzano;
2. autorità competente: Comune di Sesto Fiorentino.

Si precisa, infatti, che il Comune di Calenzano ha individuato con le deliberazioni di Giunta Comunale n. 67 del 5 maggio 2015 i dipendenti dell'Amministrazione quali membri dell'Autorità Competente. Al fine, però, di garantire la separazione tra autorità competente e autorità procedente per la valutazione di piani e programmi nei quali l'Amministrazione comunale è Autorità Procedente, così come stabilito dall'articolo 12 della legge regionale, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 158 del 04 novembre 2014 è stato approvato un protocollo di intesa con il Comune di Sesto Fiorentino per "L'esercizio delle funzioni di Autorità Competente per la Valutazione Ambientale Strategica".

In particolare il protocollo suddetto prevede che l'Autorità Competente VAS del Comune di Calenzano abbia competenza in merito alla valutazione di tutti i piani e progetti soggetti alle disposizioni di cui alla legge regionale ricadenti nel territorio comunale per i quali il proponente sia un soggetto terzo rispetto al Comune e per quelli ricadenti nel territorio del Comune di Sesto Fiorentino per i quali il proponente sia lo stesso Comune di Sesto Fiorentino.

L'Autorità competente VAS del Comune di Sesto Fiorentino ha, invece, competenza per i piani e progetti ricadenti nel proprio territorio comunale per i quali il proponente sia un soggetto terzo rispetto al Comune e per quelli ricadenti nel territorio del Comune di Calenzano per i quali il procedente sia lo stesso Comune di Calenzano.

3. soggetti competenti in materia ambientale che, in considerazione delle specifiche competenze ambientali, sono interessati dalle scelte della presente variante al Piano Strutturale cui verrà, quindi, trasmesso il presente documento preliminare:

- Regione Toscana;
- Città Metropolitana di Firenze;
- Autorità di bacino del fiume Arno;
- A.R.P.A.T. – Dipartimento di Firenze;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le province di Firenze, Pistoia e Prato;

2 – CARATTERISTICHE DELLA PROPOSTA DI VARIANTE

2.1. Lo stato della pianificazione comunale

Il Comune di Calenzano è dotato di:

- **Piano Strutturale (PS)** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 26 aprile 2004, pubblicata sul B.U.R.T. n. 24 parte IV del 16 giugno 2004;
- **Secondo Regolamento Urbanistico (RU)** approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.75 del 29 novembre 2013, pubblicata sul B.U.R.T. n. 3 parte II del 22 gennaio 2014.

A seguito di domanda di attribuzione inoltrata dal Comune di Calenzano in data 26/11/2013 (Prat. N° 2505) ex D.Lgs. 85/2010, l'amministrazione comunale ha acquisito a titolo non oneroso ai sensi dell'art. 56bis del D.Lgs 69/13 "Federalismo demaniale" con verbale di consegna prot. 425/RI del 05/03/2015, i beni di proprietà statale relativi all'immobile posto a Calenzano, in località Carraia, ex polveriera dell'Esercito Italiano, costituito da un'ampia area con sovrastanti strutture di deposito, oltre ad alloggio ad uso residenziale ed autorimessa, rappresentati al N.C.T. Foglio 45, Particella 281 (Per l'area) e al N.C.E.U. al Foglio 45 Particella 282, Sub. 1 (alloggio) e Sub. 2 (autorimessa), come bene da valorizzare in ottica di mercato.

Trattandosi di area esterna al perimetro del territorio urbanizzato, l'amministrazione comunale con lettera del Sindaco in data 26.03.2015 ha richiesto preventivamente alla Regione Toscana la convocazione della conferenza di copianificazione, ai sensi dall'art. 25 della L.R. 65/14.

2.2. Inquadramento territoriale e descrizione dell'area

2.2.1 Inquadramento territoriale

L'area dell'ex polveriera si inserisce all'interno del sistema extraurbano del Comune di Calenzano, in località Carraia collocandosi in un territorio con una altimetria che varia dai 40 ai 150 m. s.l.m. e quindi sostanzialmente pianeggiante.

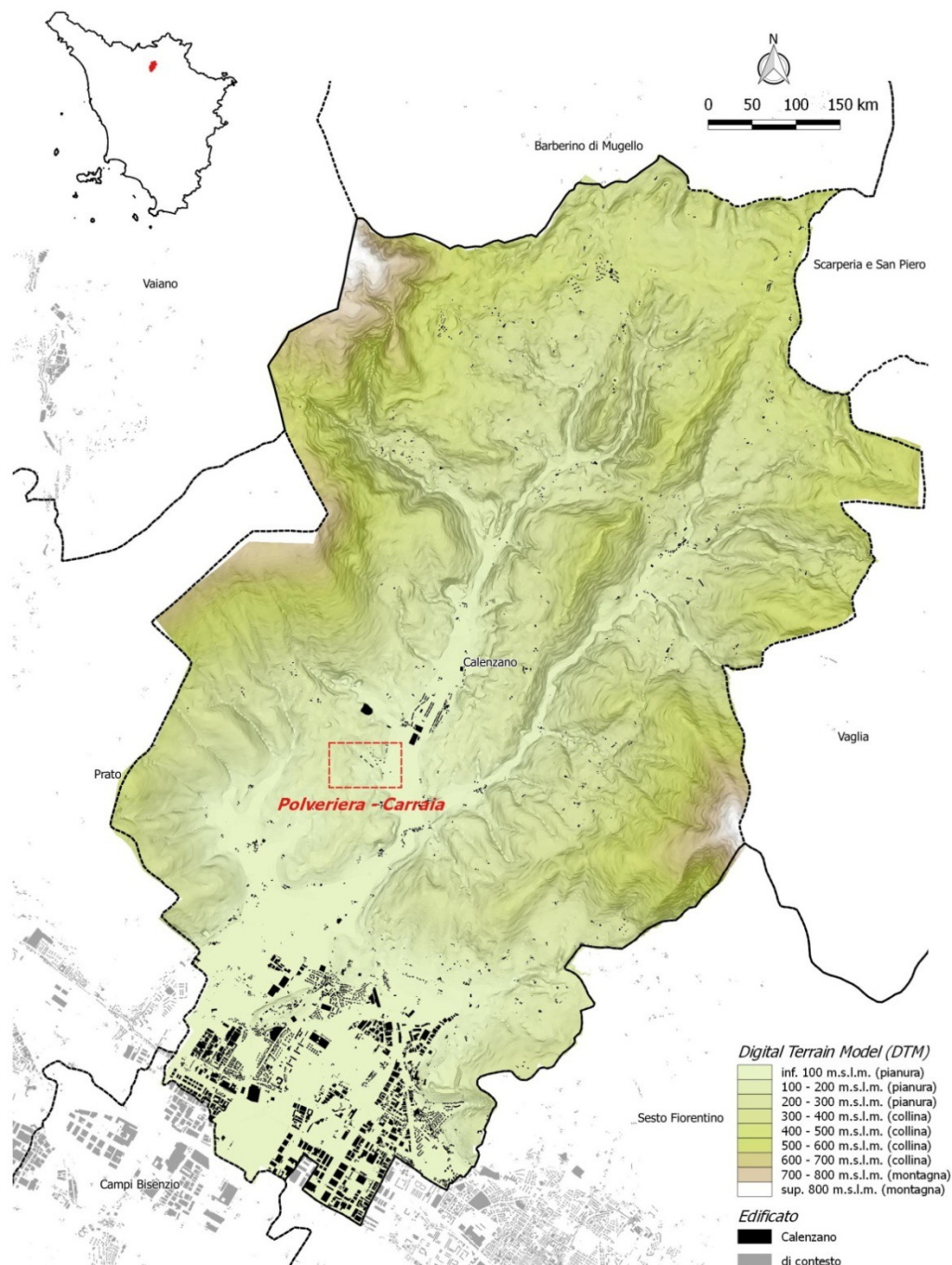


Figura 1 - Localizzazione dell'area della polveriera nel contesto regionale (in alto a sinistra) e comunale

Al N.C.T. del Comune di Calenzano l'area dell'ex polveriera è rappresentata dal foglio 45, particella 281 e al N.C.E.U. al Foglio 45 Particella 282, Sub. 1 (alloggio) e Sub. 2 (autorimessa), oltre ad altri numerosi edifici e manufatti che possono essere distinti in quattro categorie: abitazione, casamatta, strutture in muratura ed annessi vari. Questi saranno successivamente oggetto di rilievo di dettaglio.

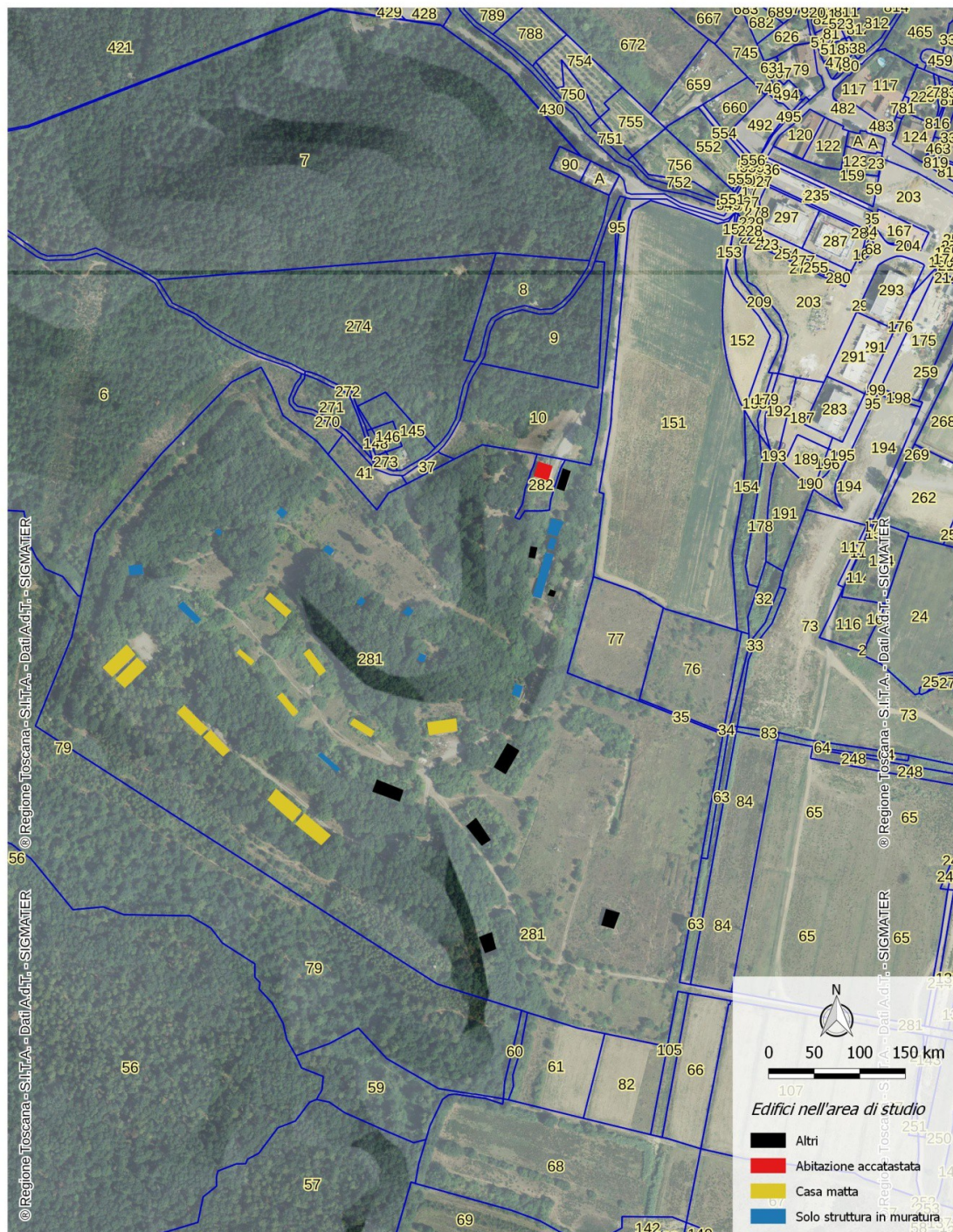


Figura 2 - Inquadramento all'interno del catasto terreni dell'area della polveriera con differenziazione degli edifici presenti

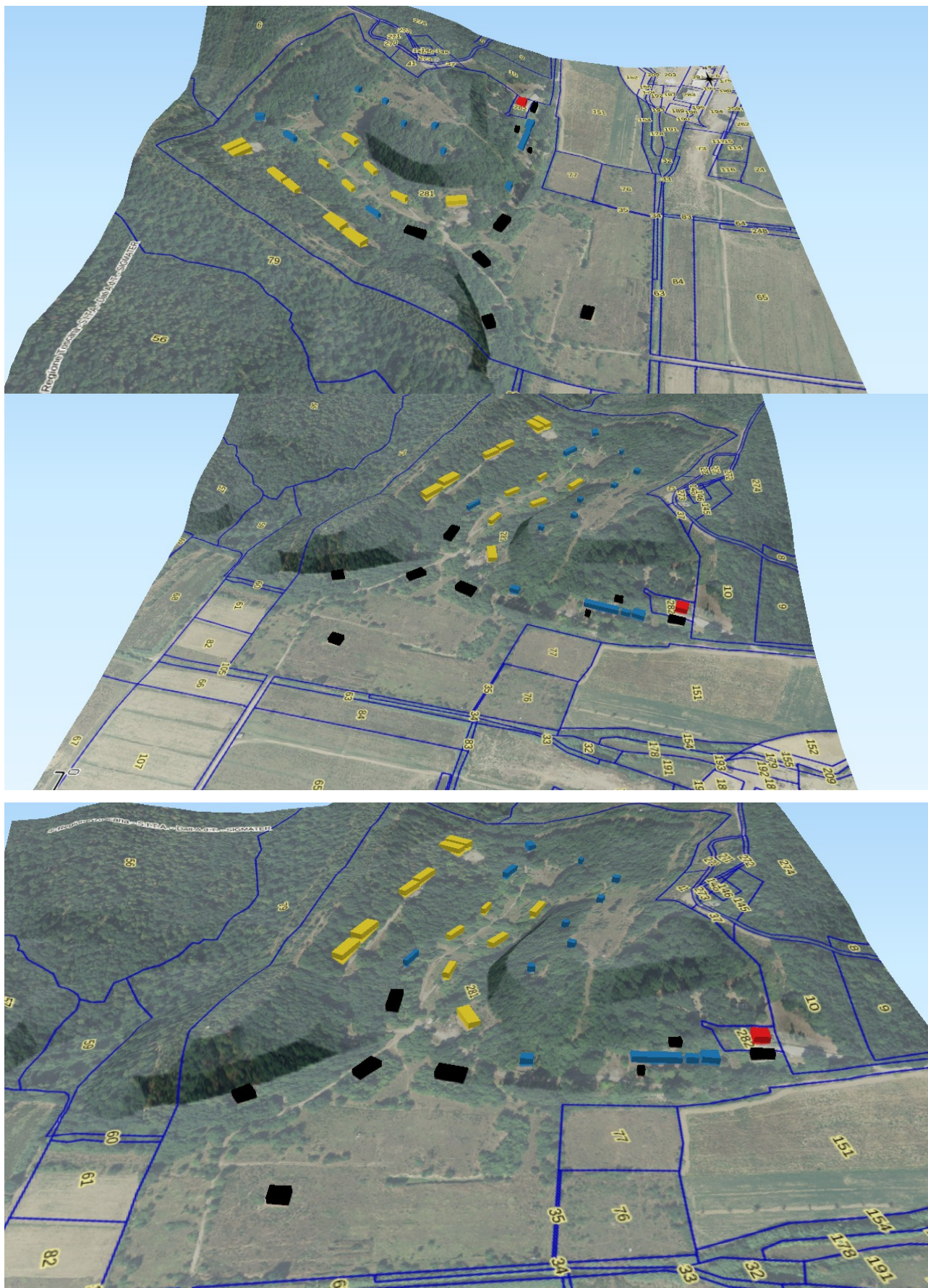


Figura 3 - Rappresentazioni 3D della morfologia del contesto dell'area della polveriera con edifici

2.2.2 Descrizione dell'area

La zona oggetto di studio è situata ai piedi del poggio Farneto, in destra idraulica del Torrente Marina nella fascia che va dal fondovalle fino ad una quota di m. 150 s.l.m. La pendice collinare, esposta ad est, fa parte della dorsale dei monti della Calvana. Qui sorgeva fino agli anni ottanta una polveriera utilizzata dall'esercito italiano come deposito di armi e munizioni.

L'area presenta una parte pianeggiante nella fascia di fondovalle, per poi acquisire un'acclività moderata con pendenze da medie ad elevate; l'area nella sua estensione collinare ha un andamento morfologico a terrazzamenti di origine antropica.

Attualmente l'area risulta in uno stato di abbandono, caratterizzato dalla presenza di numerosi manufatti e casematte , utilizzati durante il periodo di attività della polveriera per ricovero delle armi e per difesa dell'area stessa. Lo stato di degrado è dimostrato anche dalla presenza di vegetazione incolta, a causa del già citato abbandono dell'area, che spesso determina impedimenti all'accessibilità delle aree.

2.2.3 Rilievo Fotografico

Attraverso un primo sopralluogo con strumenti GPS sono state raccolte le foto dell'area.



Figura 4 - Rilievo Fotografico 1/2

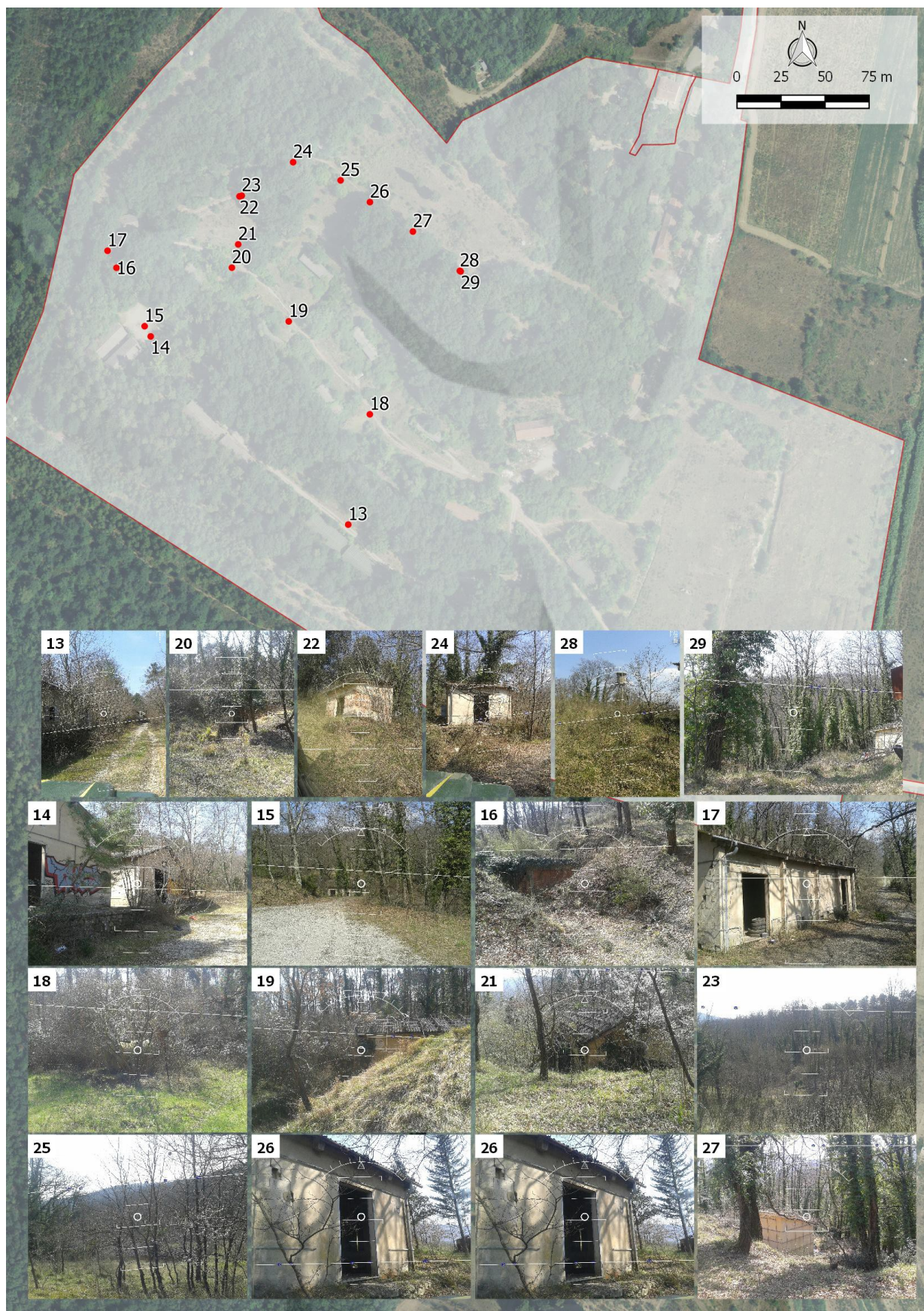


Figura 5 - Rilievo Fotografico 2/2

2.3. Inquadramento dell'area negli strumenti sovraordinati

In questo capitolo viene analizzato l'inserimento dell'area di studio all'interno degli strumenti di pianificazione sovraordinata.

2.3.1 Piano di Indirizzo Territoriale (PIT)

All'interno del Piano di Indirizzo Territoriale della Regione Toscana approvato in data 29 luglio 2007 con delibera n. 72 e pubblicato del Burt n, 42 del 17 ottobre 2007, l'area si colloca:

- Art. 22 - Il patrimonio “collinare” della Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive ai fini della conservazione attiva delle risorse agro ambientali e di quelle paesaggistiche, oltre che sociali ed economiche, della Toscana rurale.

3. La Regione, le province e i comuni, nell'ambito delle rispettive competenze e in cooperazione con le comunità montane, i consorzi di bonifica e le autorità di bacino, provvedono alla corretta gestione delle risorse di cui al presente articolo ed in tal senso contribuiscono:

- a) a tutelare e valorizzare i territori rurali secondo la loro specifica caratterizzazione agraria e paesaggistica;
- b) a sostenere le colture agrarie e le attività forestali sostenibili quali elementi che contribuiscono al valore del paesaggio rurale;
- c) a contenere e prevenire l'erosione del territorio toscano e a ridurre i rischi di esondazione e di incendio;
- d) a garantire adeguati livelli di irrigazione attraverso modalità alternative al prelievo sotterraneo che contribuiscano a salvaguardare le falde da eccessivi emungimenti e da fenomeni di degrado (quali la salinizzazione);
- e) a contribuire a mantenere un alto livello di biodiversità; f) a favorire una corretta regimazione delle acque.

4. Gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti del governo del territorio, considerano gli ambiti rurali a bassa densità insediativa come elemento di qualità in quanto tessuto connettivo di grande rilevanza ambientale e paesaggistica, e come tale, anche in base a quanto specificamente previsto al riguardo nel Piano regionale di azione ambientale, non suscettibile di trasformazioni urbanistiche che ne sminuiscano la rilevanza e la funzionalità sistemica rispetto alle risorse essenziali del territorio.

Art. 23 - Prescrizioni correlate

1. Nelle aree di cui all'articolo 20 del presente Piano gli strumenti della pianificazione territoriale considerano equivalente a nuovo impegno di suolo il recupero degli annessi agricoli per destinarli ad altri usi mediante interventi di ristrutturazione.

2. I piani e programmi regionali di settore per l'ambiente e per lo sviluppo rurale, ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera b), della l.r. 1/2005, assicurano la tutela, la riqualificazione e la valorizzazione delle risorse agro-ambientali.

3. Gli strumenti della pianificazione del territorio possono prevedere nuovi impegni di suolo per usi commerciali, per servizi, per la formazione, per la ricerca, per il turismo e per il tempo libero, a condizione che siano parte integrante di quelli agricolo-forestali. Detti nuovi impegni possono aver luogo solamente previa verifica di compatibilità con gli elementi strutturali dei paesaggi collinari all'uopo previamente individuati e previa definizione negli stessi della relativa disciplina paesaggistica anche ai fini del corretto inserimento paesistico di un'architettura di qualità, secondo le direttive di cui all'articolo 21, commi 3 e 4 del presente Piano e secondo le prescrizioni paesaggistiche del medesimo e a norma di quanto prevedono i piani di bacino ed in

particolare di quelli relativi all'assetto idrogeologico con riferimento a nuovi impegni di suolo.

4 - I Piani territoriali di coordinamento provinciale indicano gli ambiti intercomunali e interprovinciali ove per la realizzazione dei nuovi impegni di suolo si renda necessario un accordo di pianificazione tra i comuni per ottimizzare le scelte localizzative e per definire modalità di perequazione intercomunale. 5. Nuovi impegni di suolo per usi diversi da quelli agricolo-forestali, ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 21, comma 1, e fermo il disposto del comma 3, debbono comunque concorrere alla tutela ed alla riqualificazione degli insediamenti esistenti.

Art. 24 - Il patrimonio "collinare" della Toscana come agenda per l'applicazione dello statuto del territorio toscano. Direttive.

1. Interventi concernenti il turismo, gli impianti sportivi e per il tempo libero nei territori rurali e che prevedano nuove strutture ricettive rurali sono ammissibili qualora si soddisfino contestualmente le seguenti condizioni:

- a) non sussistano possibilità di recupero del patrimonio edilizio esistente;
- b) siano interventi finalizzati al recupero, alla riqualificazione e alla valorizzazione paesaggistica di specifici ambiti territoriali e che comunque non alterino la struttura del paesaggio;
- c) siano utilizzate tecniche edilizie sostenibili ai sensi dell'articolo 145 della l.r. 1/2005.

2. La realizzazione degli impianti sportivi e per il tempo libero di cui al presente articolo e degli immobili collegati al loro esercizio, ivi comprese eventuali strutture turistico ricettive, è da consentire solo qualora sia prescritta la gestione unitaria di tali complessi.

3. Resta fermo il principio per cui le amministrazioni comunali prevedano rigorose limitazioni alle possibilità di mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili realizzati con finalità turistico ricettive in funzione di impianti sportivi.

Art. 25 - Prescrizioni correlate

1. La localizzazione di nuovi impianti, insediamenti e funzioni specialistiche di tipo sportivo e per il tempo libero è subordinata alla salvaguardia delle risorse essenziali del territorio di cui al comma 2, dell'articolo 3 della l.r. 1/2005, e alla condizione che non si alteri il valore dei paesaggi e si promuova la riqualificazione di quelli degradati, recuperando un idoneo assetto agrario e idrogeologico del territorio.

Nel piano paesaggistico regionale adottato dalla Regione Toscana, la proposta di cui trattasi è soggetta agli obiettivi e direttive di cui alla scheda numero 6 dell'ambito di paesaggio Firenze-Prato-Pistoia, e inserita nel Parco agricolo della Piana.

2.3.2 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

All'interno del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, l'area si colloca in :

- Aree per il contenimento del rischio idraulico (Art. 4):

1. Gli ambiti interessati dagli interventi di tipo strutturale per la riduzione del rischio idraulico sono individuati dalla pianificazione di bacino e, limitatamente alle casse di esondazione, schematicamente indicati con finalità ricognitive nelle Carte dello Statuto del territorio del PTC come specificato in legenda. In tali aree si applicano le misure di salvaguardia dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

2. Gli strumenti della pianificazione e programmazione provinciale promuovono azioni e comportamenti tali da non alterare l'efficienza idrogeologica del suolo, della copertura vegetale e quella idraulica della rete idrografica principale e minore.

3. Gli SU dei Comuni indirizzano le trasformazioni del territorio al fine di ridurre il rischio idraulico e di consentire il riequilibrio del territorio ed il suo utilizzo nel rispetto di uno sviluppo sostenibile.

- Tutela del territorio aperto (Art. 7);

1. Il territorio aperto, in applicazione dei criteri per l'individuazione del territorio rurale dettati dall'art. 22 del PIT, è costituito dalle aree del territorio provinciale esterne agli insediamenti, secondo le relative delimitazioni, e comprende le aree agricole, quelle forestali, gli abitati minori e gli insediamenti sparsi sia recenti che di rilevanza storica. I riferimenti cartografici delle politiche di tutela del territorio aperto sono contenuti nella Carta dello Statuto del territorio.

2. All'interno del territorio aperto si devono tutelare e valorizzare le risorse più consone ai caratteri dell'ambiente, alle attività tradizionali ed a quelle nuove compatibili con tali caratteri, nonché il quadro paesistico d'insieme naturale ed antropico, oltre che i singoli fatti di pregio naturalistico, storico-culturale, considerati come risorsa culturale ed economica.

3. In coerenza con i principi di cui al Titolo II dello Statuto del territorio, la perimetrazione del territorio aperto è strettamente correlata alla definizione del margine urbano degli insediamenti ed è finalizzata:

- ad impedire ulteriore consumo di suolo agricolo e ad incentivare la riqualificazione della frange di transizione città-campagna;
- ad impedire la saldatura degli insediamenti e la conseguente saturazione dei varchi residui, da riservare prioritariamente ai corridoi di connessione alla rete ecologica provinciale;
- alla conservazione ed alla valorizzazione del carattere policentrico e reticolare degli insediamenti;
- alla salvaguardia del territorio rurale, storicamente connotato da molteplici e complesse funzioni.

4. Gli SU dei Comuni possono precisare, a seguito di analisi più approfondite, il perimetro del territorio aperto, apportando quelle variazioni che risultino necessarie in ragione della diversa scala grafica e di un più adeguato perseguimento delle finalità risultanti dai commi precedenti.

5. Principio d'uso del territorio aperto è, insieme alla tutela delle risorse ivi presenti, lo sviluppo delle funzioni tipiche degli ambiti che lo compongono. A tal fine gli SU dei Comuni:

- a) seguono le direttive indicate dagli articoli 21 e 22 della disciplina del PIT, ai fini della conservazione attiva del valore del territorio rurale e delle risorse agroambientali, paesaggistiche, oltre che sociali ed economiche, ivi presenti;
- b) tengono conto delle Monografie dei Sistemi territoriali;
- c) osservano le prescrizioni, le direttive e i criteri di localizzazione di cui ai Titoli I e II dello Statuto del territorio;
- d) disciplinano i servizi e le attrezzature di rilievo sovracomunale in conformità all'art.24.

6. Le prescrizioni, le direttive e i criteri di cui ai Titoli I e II dello Statuto del territorio, nonché ogni altra disposizione delle presenti norme che faccia riferimento al territorio aperto, integrano e specificano la disciplina del PIT relativa al patrimonio collinare toscano.

7. In riferimento alla vegetazione non boschiva, la Provincia detta, mediante specifico regolamento, i criteri e gli indirizzi per l'individuazione delle piante isolate o di altre formazioni quali siepi e filari, ai sensi della normativa regionale vigente.

8. Al fine di contenere l'inquinamento luminoso del paesaggio agrario notturno, particolare cura dovrà essere adottata nelle collocazioni dei corpi illuminanti esterni e per una loro adeguata schermatura; l'intensità luminosa deve essere limitata al minimo indispensabile per la sicurezza negli spostamenti in conformità alle "Linee Guida per la progettazione, l'esecuzione e l'adeguamento degli impianti di illuminazione esterna" di cui alla DGR n° 962 del 27 settembre 2004.

- Ambiti di reperimento per istituzione di parchi, riserve ed aree naturali protette di interesse locale (Art. 10) e più precisamente all'interno della zona contrassegnata con la sigla A01;

1. Sono definiti ambiti di reperimento per l'istituzione di parchi, riserve e aree naturali protette

di interesse locale gli ambiti del territorio aperto che, per caratteristiche ambientali e naturali, possono essere oggetto di istituzione ad area protetta; essi sono in particolare caratterizzati da singolarità naturale, geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria ovvero da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale e per i loro valori di civiltà. Tali ambiti, con salvezza dei servizi e delle attrezzature di cui all'art. 24, costituiscono invariante strutturale.

2. Gli ambiti di cui al comma precedente, da destinarsi prioritariamente all'ampliamento del sistema delle aree protette provinciali, sono individuati con apposito simbolo grafico nelle Carte dello Statuto del territorio e sono descritti nelle Monografie dei sistemi territoriali e nell'Atlante delle invarianti strutturali del PTC.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni possono precisare, a seguito di analisi più approfondite, i perimetri degli ambiti di cui al comma 1, in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza:

- a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi di acqua, crinali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata;
- b) definizione di limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di livello);
- c) esistenza di limiti amministrativi o catastali.

4. Negli ambiti territoriali di cui ai commi precedenti, fino all'istituzione di parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale, gli SU dei Comuni:

- a) consentono nuove edificazioni o trasformazioni urbanistiche solo se congruenti con le caratteristiche indicate al precedente comma 1;
- b) si conformano alla prescrizione che gli edifici esistenti aventi una utilizzazione non congruente con le caratteristiche dell'ambito non possono essere ampliati, salva la loro ristrutturazione al solo fine di garantirne un adeguamento funzionale;
- c) disciplinano i servizi e le attrezzature di rilievo sovracomunale in conformità all'art. 24.

5. La definizione degli ambiti di reperimento è attuata in coerenza con gli obiettivi condivisi nell'ambito di specifici protocolli di intesa sottoscritti dalla Provincia per la realizzazione del "Parco dell'Arno" e del "Parco della piana".

- Aree di protezione storico naturale (Art. 12)

1. Le parti del territorio provinciale che conservano le caratteristiche della struttura insediativa originaria sia nelle forme di organizzazione territoriale sia in quelle tipologiche dei manufatti e degli spazi liberi di pertinenza, nonché particolari aree di singolare bellezza o importanza, sono ricomprese dal PTC tra le aree di protezione storico ambientale e sono individuate con specifico simbolo grafico nella Carta dello Statuto del territorio. Esse, con salvezza dei servizi e delle attrezzature di cui all'art. 24, costituiscono invariante strutturale.

2. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni possono precisare, previo espletamento di analisi più approfondite, i perimetri delle aree di cui al comma 1 in conformità ai seguenti criteri, da applicarsi in ordine di importanza: a) esistenza di limiti fisici evidenti (viabilità, impluvi e corsi di acqua, crinali, cambi di pendenza, limite delle aree boscate) e coerenti con i caratteri dell'area considerata; b) definizione di limiti convenzionali (fasce di ampiezza uniforme, curve di livello). Gli SU dei Comuni possono altresì individuarne di nuove in conformità alle direttive di cui al par. 2.2 del Titolo II dello Statuto del territorio.

3. Gli SU dei Comuni tutelano le aree di cui al comma 1 seguendo le direttive e i criteri di localizzazione di cui al par. 2.2 del Titolo II dello Statuto del territorio e conformandosi alle seguenti ulteriori prescrizioni:

- a) divieto di nuove costruzioni stabili o provvisorie di qualsiasi tipo, salve le eccezioni di cui alla lettera c);
- b) divieto di utilizzazione dei terreni a scopo di deposito se non connesso a operazioni di carattere transitorio;
- c) possibilità di realizzare impianti tecnologici per pubblica utilità e manufatti agricoli di cui sia dimostrata la necessità dai programmi aziendali e di cui non sia possibile la

localizzazione esterna all'area;

d) possibilità di ampliare gli edifici, in misura non superiore al 10% della volumetria esistente.

4. Gli ampliamenti di cui alla lettera d) del comma precedente, quando ammissibili secondo la specifica disciplina contenuta negli SU dei Comuni, devono:

- evitare impatti visivi contrastanti e rispettare le regole tradizionali di insediamento, nonché il rapporto con il contesto ambientale, con gli insediamenti esistenti, con il sistema degli accessi e con gli spazi liberi di pertinenza; - non comportare alterazioni delle caratteristiche morfologiche, strutturali e tipologiche degli insediamenti di interesse storico-culturale;

- consentire le sistemazioni esterne (accessi, recinzioni e simili) degli spazi liberi di pertinenza solo quando non pregiudicano l'integrità e la leggibilità della struttura insediativa storica, né alterano la trama della viabilità fondativa.

- Aree Archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39 (Art. 14) (Fornace Montedomini)

1. Gli immobili e le aree riconosciute di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141 e 143, comma 1, lettere b) e d) del decreto legislativo n. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) sono oggetto di specifiche prescrizioni d'uso contenute nel PIT con valore di piano paesaggistico.

2. La Carta dello Statuto del territorio del PTC riporta, a titolo ricognitivo, i manufatti e i siti vincolati ai sensi delle leggi 364/09, 1089/39 e dei decreti legislativi 490/99 e 42/04, nonché le aree archeologiche vincolate ai sensi della L. 1089/39.

3. Gli SU dei Comuni: - si conformano alle prescrizioni di cui al precedente comma 1;

- definiscono gli interventi di trasformazione ammissibili e le utilizzazioni compatibili con la tutela, la conservazione e la valorizzazione degli immobili e delle aree in oggetto, tenendo altresì conto di quanto stabilito nello Statuto del territorio, Titolo II, par. 2.3 e par. 2.4.

4. Il PTC:

a) promuove la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali in conformità alla disciplina paesaggistica del PIT;

b) recepisce nel documento QC 13 (Immobili ed aree di notevole interesse pubblico) l'elenco regionale degli alberi monumentali, formato ai sensi dell'art. 3, comma 4, della LR 60/1998;

c) ai fini della costituzione di un'adeguata banca dati per gli alberi monumentali del territorio provinciale, indicati a fini ricognitivi nella Carta dello Statuto del territorio, provvede alla schedatura in apposito repertorio di tutte le informazioni acquisite in ordine ai seguenti aspetti:

- corretto posizionamento geografico degli alberi, sia per eventuali necessità gestionali sia per incentivare le attività di tipo ecoturistico;

- condizioni sanitarie e fisiologiche degli alberi, al fine di indicare i necessari interventi di salvaguardia e tutela; - aspetti naturalistici, storici o paesaggistici, da valorizzare.

5. Gli SU dei Comuni prevedono specifica disciplina di tutela degli alberi monumentali, seguendo le indicazioni contenute nelle schede del repertorio di cui al comma precedente. Fatte salve le specifiche prescrizioni previste dalla LR 60/1998 per gli "alberi monumentali protetti", i Comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, apportano agli strumenti della pianificazione territoriale gli adeguamenti necessari per l'individuazione delle aree di pertinenza degli alberi monumentali e l'adozione delle relative tutele.

- Aree Boschive e forestali (Art. 17);

1. Le aree boschive e forestali sono le parti del territorio che presentano le caratteristiche previste dall'art. 3 della LR n. 39/2000 (Legge forestale della Toscana) e dall'art. 2 del DPGR n. 48/R/2003 (Regolamento forestale della Toscana), descritte e richiamate dallo Statuto del

territorio, Titolo II, par. 2.1.6.

2. I perimetri delle aree boschive e forestali sono indicati, con finalità ricognitive, nei documenti QC 08.2 (Territori coperti da foreste e boschi e soggetti a vincolo idrogeologico) e QC 08.3 (Beni paesaggistici. Aree tutelate per legge) del quadro conoscitivo del PTC. Restano ferme le perimetrazioni dei boschi effettuate in sede di ricognizione progressiva delle aree tutelate per legge ai sensi del piano paesaggistico del PIT.

3. Gli strumenti della pianificazione territoriale dei Comuni concorrono alla ricognizione delle aree boschive e forestali in caso di:

a) accertate modificazioni dello stato di fatto per cause naturali, a seguito di analisi più approfondite da effettuare tenendo conto di quanto stabilito dalla disciplina statale e regionale in materia di definizione di bosco;

b) realizzazione di parchi pubblici a carattere naturalistico o ricreativo.

4. Gli SU dei Comuni e i piani di settore nell'ambito delle rispettive competenze dettano specifica disciplina delle aree boschive e forestali al fine di consentire solo le attività e gli interventi previsti dalle vigenti normative in materia di boschi. A tal fine tengono conto di quanto stabilito nello Statuto del territorio, Titolo II, par. 2.1.6 e osservano le disposizioni del PIT e i criteri, indirizzi e prescrizioni di cui ai successivi commi.

5. La Provincia detta, mediante specifico regolamento, i criteri e gli indirizzi per le trasformazioni dei boschi ai sensi dell'art. 41 della LR 39/2000. 6. La Provincia provvede alla formazione dell'inventario dei boschi nelle situazioni speciali di cui all'art. 52 della LR 39/2000. Nell'ambito dei boschi con tali caratteri, ivi compresi quelli così definiti dalla pianificazione di bacino o già individuati, la Provincia inserisce in appositi elenchi quelli da assoggettare a particolari norme di tutela, indicate dal Regolamento forestale e specificate dagli elenchi stessi.

L'area di cui trattasi oltre a rientrare nell'area di protezione storico ambientale del piano territoriale di coordinamento è parte del Parco Agricolo della Piana.

2.3.3 Piano Strutturale (PS)

Nel Piano Strutturale vigente l'area di cui trattasi ricade nel territorio del sistema extraurbano e nei sub-sistemi boschi e agricolo (seminativi-culture), normati dall'art 14 e 15 delle norme di detto piano.

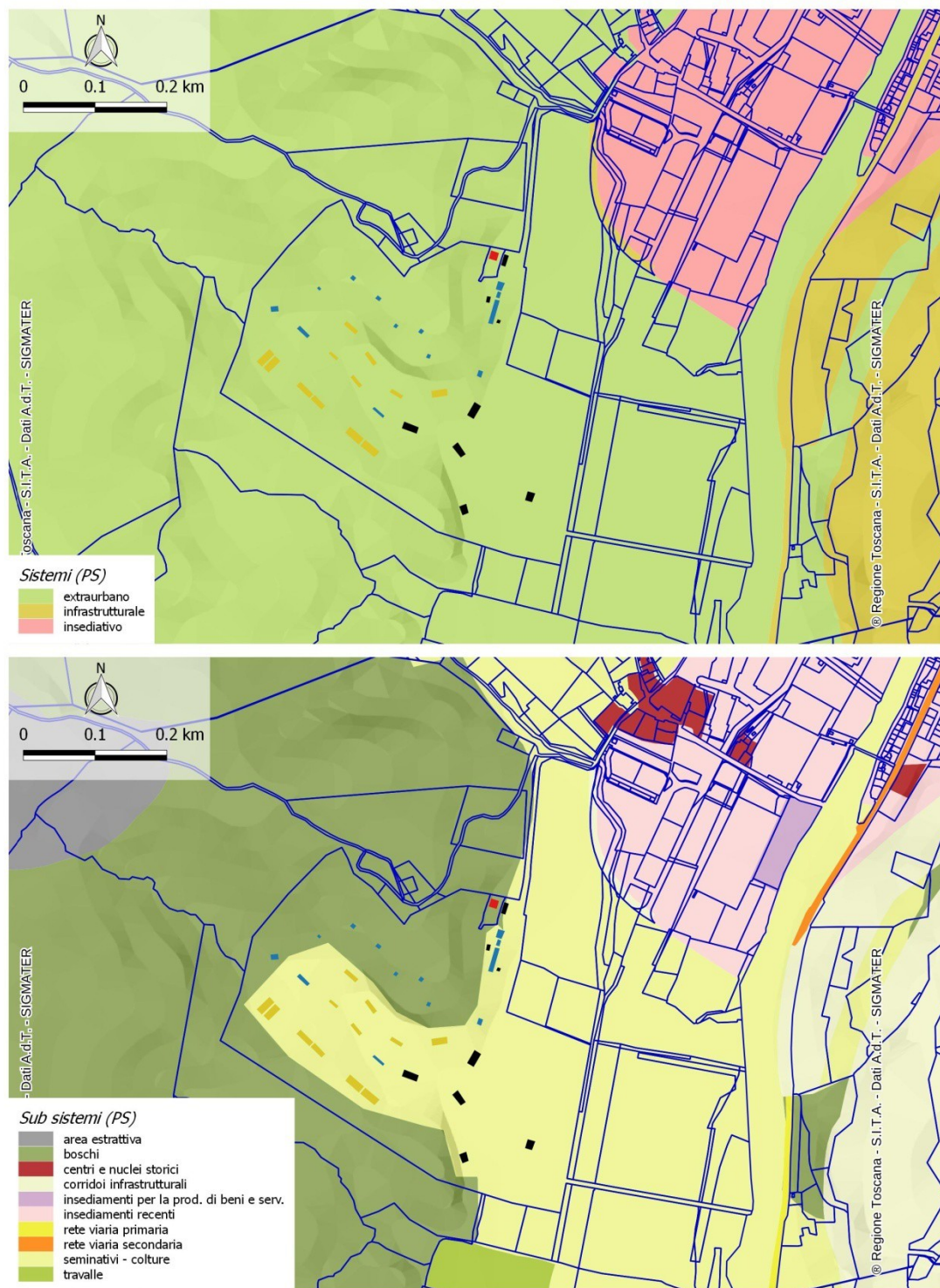


Figura 6 - Vista dell'area della polveriera all'interno del sistema insediativo extra-urbano del PS (figura in alto) e dei sub-sistemi boschi e agricolo (in basso)

Inoltre l'area ricade all'interno ricade nell'Unità Territoriale Organica Elementare (UTOE) numero 1 – COLLINA.

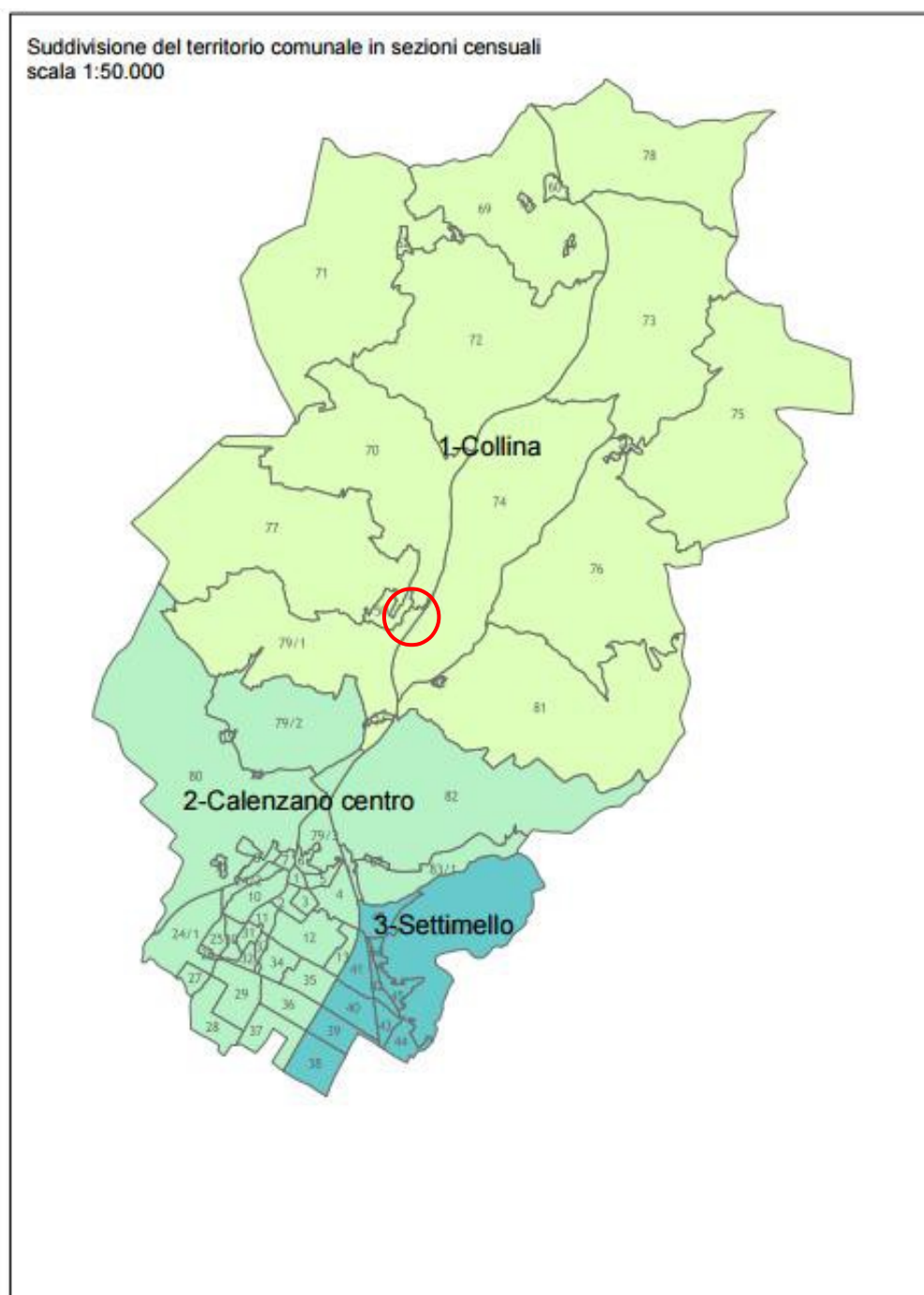


Figura 7 - Localizzazione (in rosso) dell'area della polveriera nell'UTOE 1 - COLLINA

2.3.4 Vincoli

Il P.A.I. perimetra alcune zone ricadenti nell'area di Poggio Farneto, come meglio mostrato nell'immagine seguente, in pericolosità idraulica 1 e 2.

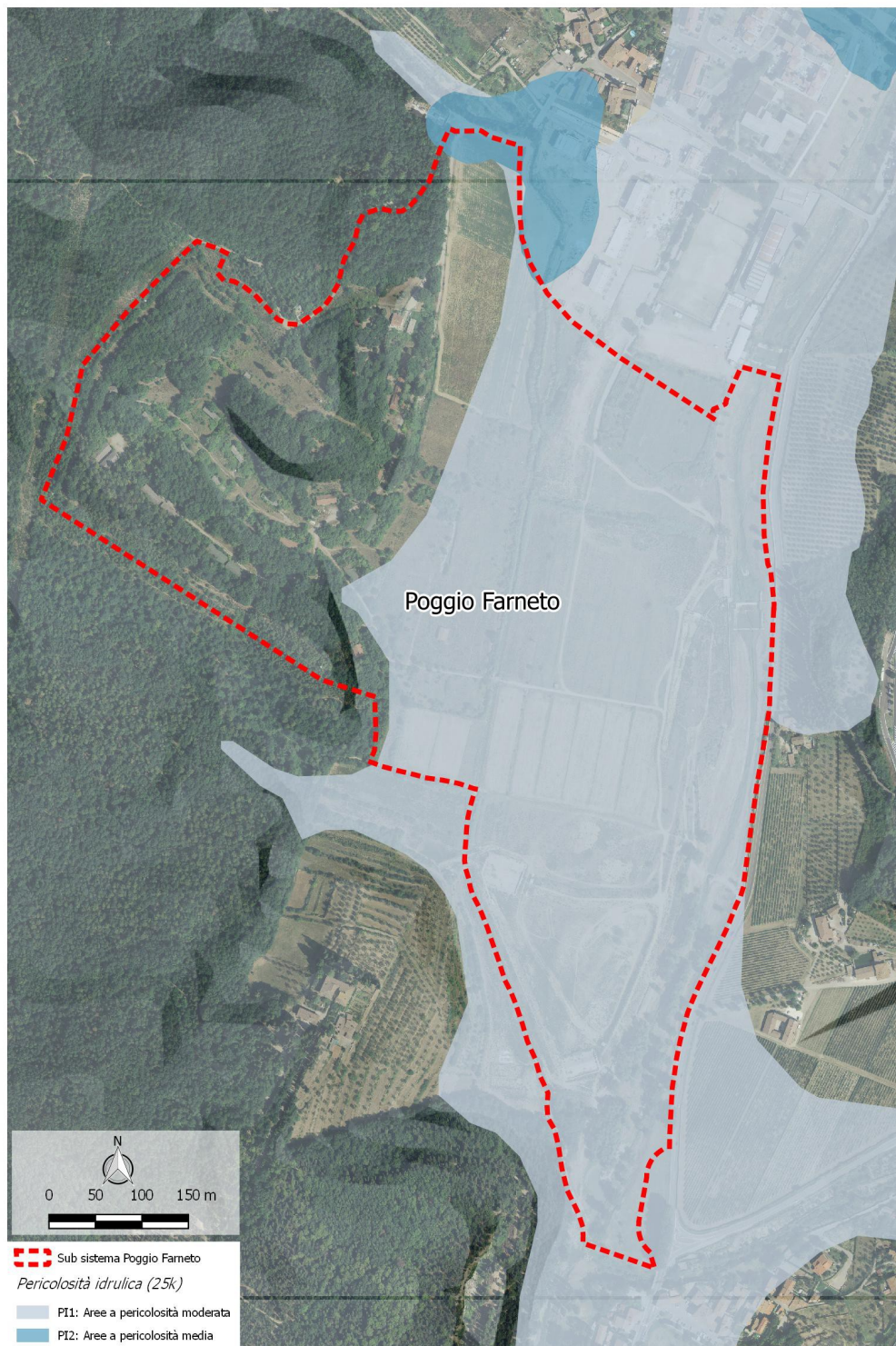


Figura 8 – Mappatura della pericolosità idraulica (AdB Arno – 25k)

Sempre dal P.A.I. si evince, come meglio mostrato di seguito, che sono numerosi i movimenti franosi attivi nelle zone limitrofe, ma che di fatto non interessano l'area di Poggio Farneto.

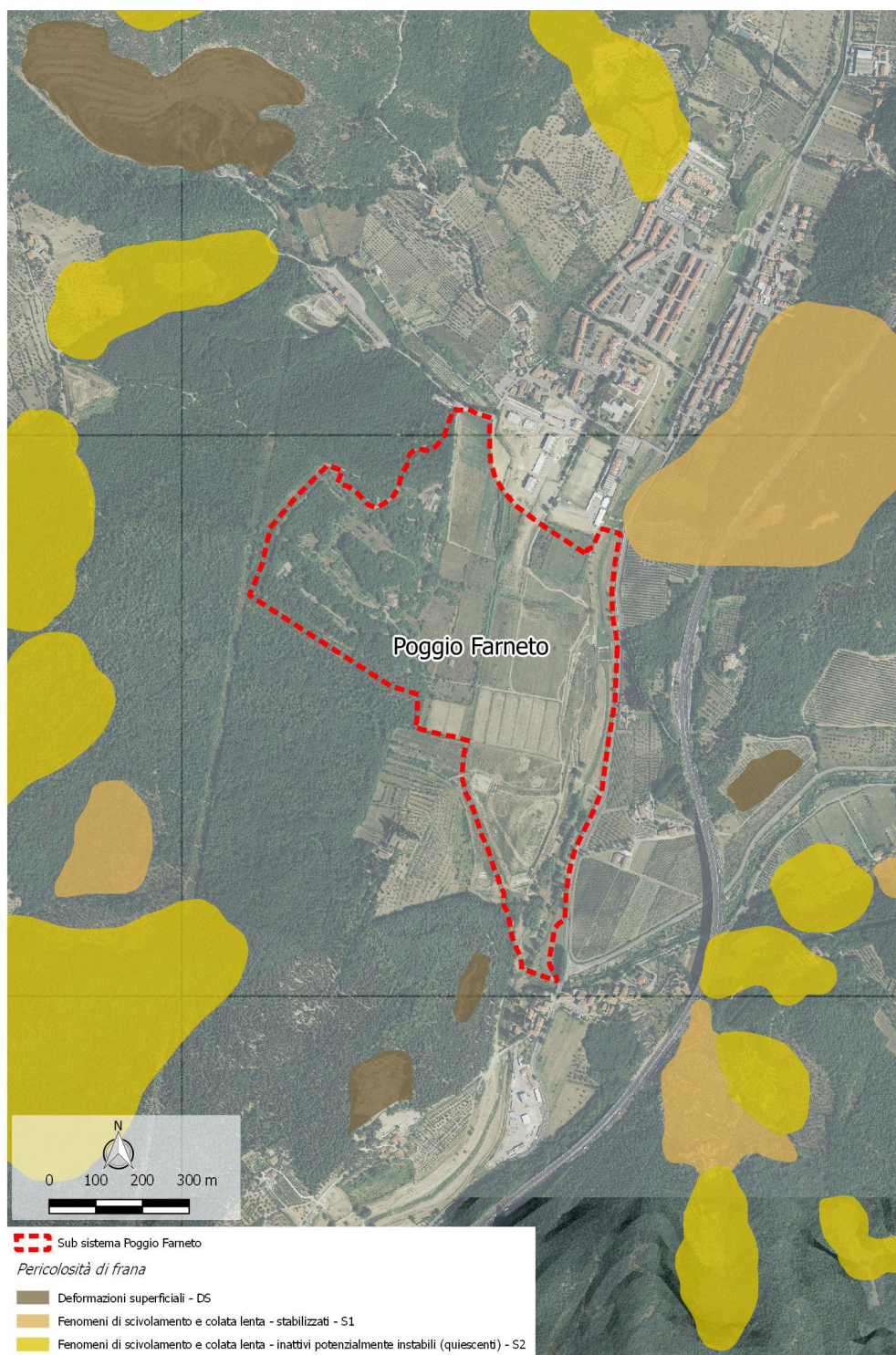


Figura 9 – Mappatura della pericolosità di frana (AdB – 10k)

La fascia immediatamente adiacente al torrente Marina, ricade tra le aree tutelate dall'art. 142 del D. Lgs. 42/04.

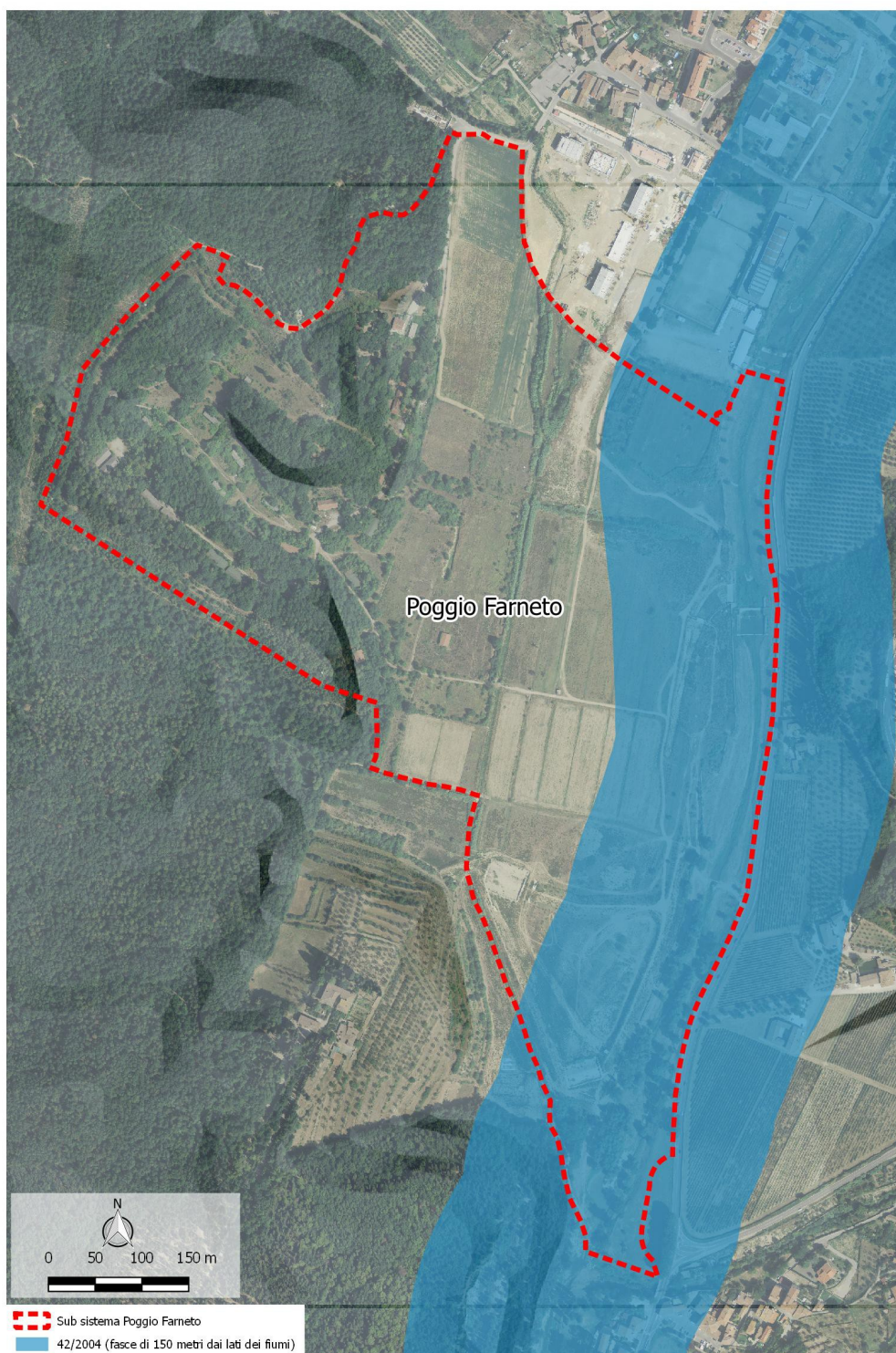


Figura 10 – Fascia di rispetto dai fiumi (150 metri) Legge 42/2004

La fascia immediatamente adiacente al torrente Marina, ricade tra le aree tutelate nel Regolamento Urbanistico all'Art. 23 "Ambiti soggetti a "norma 2" di cui al Piano Stralcio "Rischio Idraulico" del Piano di bacino del Fiume Arno (D.P.C.M. n. 226/99)".

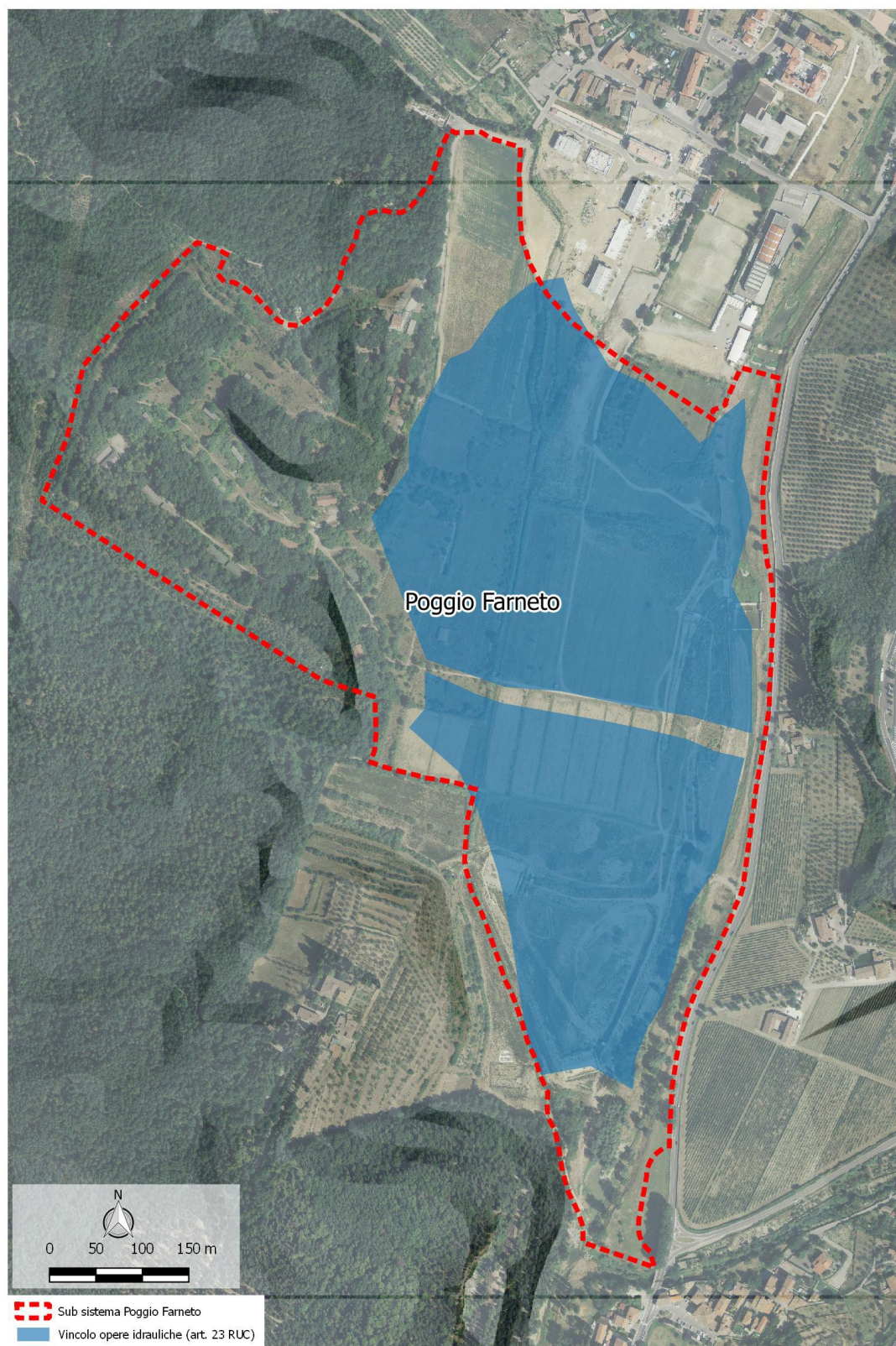


Figura 9 - Mappa dei vincoli delle opere idrauliche (Art. 23 – RU)
Tabella 1 – Tabella riassuntiva dei vincoli

Quadro riassuntivo dei Vincoli Presenti nel sub sistema di Poggio Farneto	NOTE
Piano Assetto Idrogeologico Pericolosità idraulica dettaglio 25k	Pericolosità idraulica 1 Pericolosità idraulica 2
Piano Assetto Idrogeologico Pericolosità di frana dettaglio 10 k	Nessuna zona soggetta a Pericolosità di frana
D.Lgs. 42/04 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 Legge 6 luglio 2002, n. 137" Art. 142 - "aree tutelate per legge"	Fascia di rispetto di 150 metri di distanza dai lati del torrente Marina
Regolamento Urbanistico Art. 23 - "Ambiti soggetti a “norma 2” di cui al Piano Stralcio “Rischio Idraulico” del Piano di bacino del Fiume Arno (D.P.C.M. n. 226/99)"	Vincolo di inedificabilità assoluta nella zona immediatamente limitrofa al torrente Marina

2.4.Proposta di variazione del vigente Piano Strutturale comunale

2.4.1. Il sistema extraurbano – sub sistema di Poggio Farneto

La proposta di variante al Piano Strutturale, oggetto di conferenza di copianificazione ai sensi dell'art. 25 della L.R. 65/14, consiste nella creazione di un nuovo sub sistema, all'interno del sistema territoriale extraurbano "sub sistema Poggio Farneto" comprendente anche l'area dell'ex polveriera (circa 15 ettari).

Il nuovo sub sistema rappresenta una superficie territoriale pari a circa 43,71 ettari dei quali: 36,20 ettari derivati dall'attuale sub sistema agricolo e 7,51 ettari dal sub sistema boschi, e si inserisce tra i sub sistemi di Travalle, boschi, insediativo (Fraz. di Carraia), rete viaria primaria e corridoi infrastrutturali.

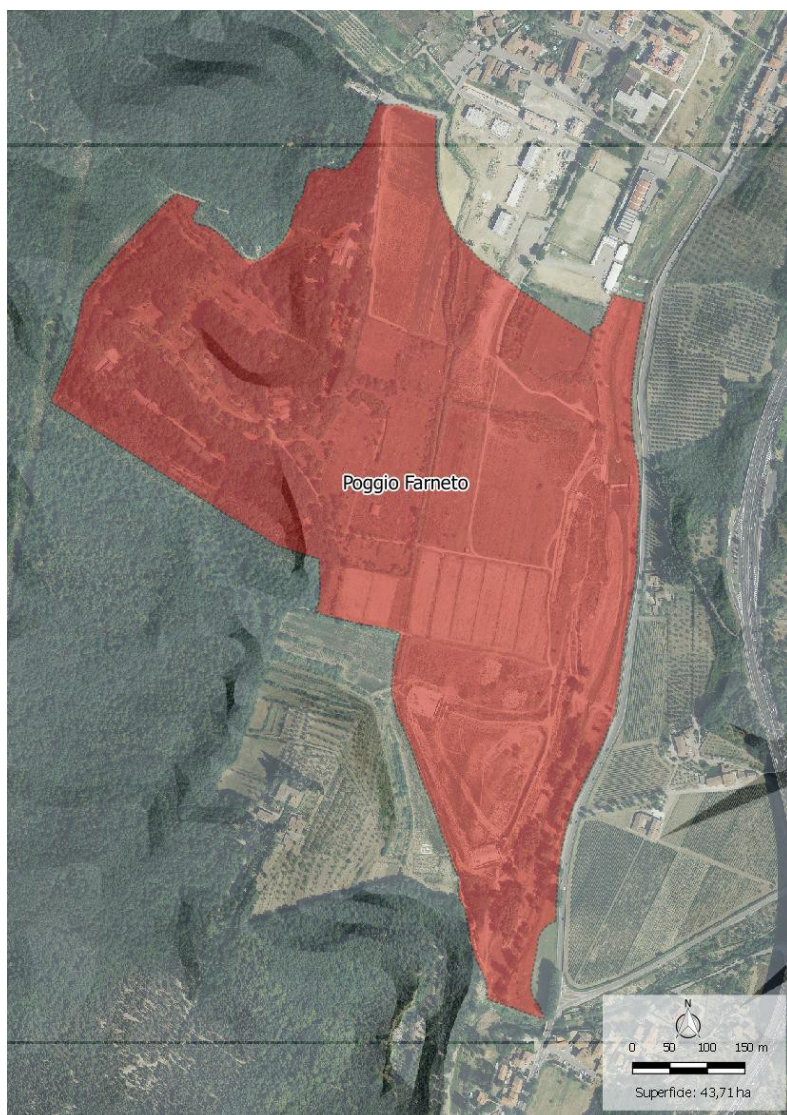


Figura 11 – Inquadramento del nuovo subsistema Poggio Farneto

L'introduzione, di tale sub sistema, comporta la modifica degli articoli 14 e 15 delle vigenti norme del Piano Strutturale. In particolare nell'art. 15 dove al comma 10, si definisce tra le destinazioni

d'uso ammissibili che il regolamento urbanistico potrà disciplinare, quella turistico-ricettiva concernente il turismo, gli impianti sportivi, per il tempo libero e strutture di servizio socio-sanitarie finalizzate alla riqualificazione e valorizzazione paesaggistica di tale subsistema, con l'utilizzo di tecniche edilizie sostenibili.

2.4.2. UTOE1 – Collina e dimensionamento

La proposta di cui sopra comporta anche la modifica della scheda di riferimento per l'UTOE 1 – Collina, relativamente all'introduzione all'interno degli obiettivi di cui al punto 3 "recupero dei siti degradati", l'inserimento dell'area dell'ex polveriera, e l'aggiunta nei sub sistemi di riferimento di Poggio Farneto.

Per quanto attiene il dimensionamento da attribuire al sub sistema di Poggio Farneto, in coerenza con quello complessivo previsto nell'UTOE 1 – collina, si attribuisce un massimo di 15.000 mq di S.U.L. di cui: 10.000 mq derivanti dal trasferimento di parte dei 20.006 mq di S.U.L. attribuiti al residenziale, e 5.000 mq derivanti dalla demolizione e riconversione delle strutture presenti nell'area dell'ex polveriera.

Tabella 2 - Scheda di riferimento per la UTOE 1 – Collina – Proposta di modifica

UTOE 1 - COLLINA			
Obiettivi	Criteri		
	1. Difesa e valorizzazione delle risorse ambientali (in particolare: complesso montuoso della Calvana e Monte Morello, ecosistemi fluviali della Marina e della Marinella di Legri); 2. Inserimento delle risorse estrattive di Poggio alle Macine nel contesto territoriale; 3. Recupero dei siti degradati (cave storiche – area ex polveriera); 4. Riqualificazione e promozione dell'uso sociale delle aste fluviali; 5. Salvaguardia e valorizzazione delle frazioni più antiche dei borghi e dei nuclei colonici sparsi; 6. Consolidamento e riqualificazione del tessuto urbano di Carraia.		
Dimensioni attuali	<i>Superficie (ha)</i>	5.407	
	<i>Occupazione di suolo (ha)</i>	171	
	<i>Abitanti</i>	2.775	
	Standard (mq)	attuato	non attuato
	- istruzione	4.607	0
	- attrezzature di interesse comunale	84.607	150
	- strutture ricettive (Sul)	6.500	0
	- verde	98.319	228.355
	- parcheggi	28.651	23.856
Inquadramento e dimensionamento del PS	Sistemi di riferimento	- insediativo - infrastrutturale - extraurano	
	Sub-sistemi di riferimento	- centri e nuclei storici	

		- insediamenti recenti - insediamenti per la produzione di beni e servizi - insediamenti specialistici - aree estrattive - aree di degrado geofisico da recuperare - aree boscate - tralvalle - poggio Farneto - praterie sommitali – pascoli - aree agricole - corridoi infrastrutturali - rete viaria primaria - rete viaria secondaria	
	Invarianti strutturali	Le invarianti strutturali dell'Utoe di Collina afferiscono ai subsistemi di riferimento.	
	Vincoli sovraordinati	I vincoli che interessano l'Utoe di Collina sono riportati nelle tavole n.1.1a – 1.1b – 1.2a – 1.2b del quadro conoscitivo del piano strutturale	
	Dimensionamento (superfici utili lorde aggiuntive a quelle legittimamente esistenti al 2001)	Sul (mq)	Alloggi (n.)
	- residenziale	10.006	213
	- produttivo (manifatturiero, ricettivo, pubblici servizi, riparazioni, servizi culturali e ricreativi, commercio all'ingrosso e intermediazione commerciale, trasporti e servizi ausiliari, comunicazioni, credito e servizi finanziari, assicurazioni, mediazioni immobiliari, servizi legali, servizi di contabilità e di consulenza fiscale, servizi tecnici, pubblicità e pubbliche relazioni, ricerca e sviluppo, pulizie)	12.500	-
	- attività di commercio al dettaglio	300	-

2.4.3. Esiti della Conferenza di copianificazione

In data 19 maggio 2015 nei locali della Direzione Generale del governo del territorio della Regione Toscana si è svolta la conferenza di copianificazione sulla proposta di variante di cui trattasi, alla presenza dell'assessore Marson della Regione Toscana, del consigliere Ceccarelli della Città Metropolitana di Firenze e del sindaco del comune di Calenzano.

Contenuti della proposta di trasformazione esaminati:

creazione del nuovo sub-sistema Poggio Farneto all'interno del sistema territoriale extraurbano comprendente anche l'area dell'ex polveriera al fine di prevedere la riqualificazione dell'area dell'ex polveriera attribuendole una destinazione d'uso turistico ricettiva e a servizi, nonché trasferire parte del dimensionamento già previsto per l'U.T.O.E Collina (20.006 mq residenziale) a turistico ricettivo (10.000 mq) attribuendolo al sub- sistema di Poggio Farneto dove va a

incrementare la superficie derivante dalla demolizione e riconversione delle strutture presenti nell'area dell'ex polveriera, stimata in circa 5.000 mq.

Conclusioni

La conferenza condivide all'unanimità le strategie della variante al Piano Strutturale e i criteri di seguito riportati quali elemento di riferimento per la traduzione a livello operativo:

- Per quanto riguarda il nuovo dimensionamento sia trovato un rapporto equilibrato tra superficie destinata a servizi e quella destinata ai posti letto;
- Siano previsti tipi edilizi adeguati al contesto di riferimento, limitando altresì le trasformazioni infrastrutturali;
- La quota di dimensionamento destinata a ricettivo sia localizzata in via prioritaria nell'area della polveriera da recuperare, salvaguardando il più possibile il territorio rurale;
- In ogni caso dovrà essere esclusa la fascia di territorio adiacente al Torrente Marina, oggetto di vincolo paesaggistico ex lege.

3 – POSSIBILI EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI DERIVANTI DALLA VARIANTE

Per quanto riguarda le problematiche ambientali e le caratteristiche degli impatti sono state prese in considerazione le componenti ambientali più sensibili al tipo di trasformazione in oggetto e quindi la tipologia degli impatti che su di esse possono avere maggiormente rilevanza.

Questo tipo di impostazione ha permesso di mettere in relazione le componenti ambientali ed i relativi impatti considerando anche, secondo il dettato dell'Allegato 1 della L.R. 10/10, la loro durata, frequenza, reversibilità, natura transfrontaliera e carattere cumulativo.

3.1 Componenti ambientali / territoriali

Le componenti prese in considerazione o interessate dagli impatti relativi alla trasformazione in oggetto sono:

- atmosfera;
- rumore;
- acque superficiali;
- acque sotterranee;
- fauna;
- vegetazione;
- suolo;
- servizio gestione rifiuti;
- paesaggio;
- mobilità;

3.2 Caratteristiche degli impatti

Gli impatti maggiormente significativi sono quelli legati alla realizzazione della trasformazione territoriale dell'area da facente parte del territorio aperto ad una vocazione turistico-ricettiva concernente il turismo, gli impianti sportivi, per il tempo libero e strutture di servizio socio-sanitarie.

La potenzialità del nuovo sub-sistema previsto si espliciterà in un'azione di trasformazione che comporterà il recupero e la nuova edificazione di edifici e strutture e sarà quindi connessa alla realizzazione di opere. Tale scenario comporta la definizione di impatti legati ad un periodo più o meno lungo di lavori e cantierizzazioni legate alla realizzazione/recupero di manufatti e, una volta terminati gli interventi, di impatti legati all'esercizio finale delle opere.

In quest'ottica si possono quindi individuare i seguenti impatti:

- traffico veicolare (automezzi e macchine operatrici);
- realizzazione di opere e manufatti;
- consumo di suolo e modifiche morfologiche;
- consumo risorsa idrica e scarichi;
- modificazioni al reticolo idrografico;
- consumo energetico;
- emissioni in atmosfera;
- impatto acustico;
- produzione rifiuti;
- impatto visivo;

4 - CRITERI PER L'IMPOSTAZIONE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

In fase di redazione del Rapporto Ambientale saranno seguiti i seguenti criteri:

- a) saranno illustrati i contenuti, e gli obiettivi principali della variante al Piano Strutturale proposta e la coerenza interna ed esterna con Piani o Programmi sovraordinati;
- b) saranno affrontati tutti gli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e della sua evoluzione probabile senza l'attuazione della variante proposta;
- c) saranno analizzate le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree limitrofe che potrebbero essere significativamente interessate dalla variante stessa o dalla relazione con essa;
- d) dovrà essere analizzato in dettaglio qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente alla variante proposta, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- e) saranno delineati gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti alla variante proposta, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi ed di ogni considerazione ambientale;
- f) saranno sviscerati tutti i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi quelli legati alla biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori; saranno considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) saranno delineate le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;
- h) sarà redatta una sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste;
- i) verrà prodotta una descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione della variante proposta definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

4.1 Metodologia per valutazione della significatività degli impatti

La significatività degli impatti ambientali verrà valutata attraverso l'impiego di matrici di sintesi, oltre che mediante l'influenza dell'intervento su altri piani o programmi.

Per rendere il processo valutativo, maggiormente comprensibile e confrontabile verranno utilizzate delle semplici matrici.

- Matrice di valutazione

Il giudizio sugli effetti attesi dalla realizzazione dell'azione sulle componenti in esame deriva da un processo valutativo costruito su matrici che incrociano l'incidenza dell'intervento con la vulnerabilità della componente.

Nella prima matrice si confronta l'effetto positivo, negativo o neutro/irrilevante che la prevista realizzazione dell'azione può produrre sulla componente in esame, incrociandola con la magnitudo (rilevanza) dell'effetto medesimo classificato come alta, media o bassa. La matrice restituisce per ogni componente l'incidenza dell'effetto, che varia da fortemente positiva a fortemente negativa.

- Tabella grado di rilevanza dell'effetto, rispetto al tipo di effetto (Incidenza)

La seconda matrice, invece, sintetizza con simboli grafici (ad es. ☺) il giudizio che deriva dall'incidenza della trasformazione in relazione alla vulnerabilità della singola componente.

- Tabella grado di vulnerabilità rispetto all'incidenza dell'effetto

Al fine, quindi, di esemplificare la lettura, si è scelto di restituire nelle schede l'analisi condotta tramite le matrici sopra riportate attraverso una tabella riassuntiva.

In questa fase la valutazione degli effetti attesi non tiene conto delle eventuali misure di mitigazione necessarie per il contenimento degli effetti negativi indotti dalla realizzazione delle previsioni della variante in esame.

4.2 relazione tra componenti ed impatti

La significatività degli impatti ambientali verrà valutata in funzione di:

1. Effetti sulla qualità dell'aria e sul clima.

- consumi di combustibile a fini del riscaldamento/condizionamento del nuovo edificio;
- aumento del flusso di traffico nella zona.

2. Effetti sulla risorsa idrica e sugli scarichi idrici

- opere per la realizzazione dell'approvvigionamento idrico;
- tipologia di fornitura;
- natura e classificazione degli scarichi idrici;
- tipologia del recapito finale.

3. Effetti sul clima acustico:

- impatto dell'attività sul clima acustico circostante
- impatto dell'aumento del traffico veicolare

4. Effetti sul sistema suolo e sottosuolo

- rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo;
- aumento superficie coperta con conseguente perdita di permeabilità;
- interferenze con il sistema di scarico dei reflui;
- modificazioni dell'assetto morfologico ed idrogeologico del territorio;

5. Effetti su flora e fauna

- riassetto delle superfici boscate / vegetate;
- modificazioni degli ecosistemi ed habitat presenti;

6. Effetti sulla mobilità/traffico

- aumento del flusso di traffico;
- attività di macchine operatrici nelle fasi di cantierizzazione;

7. Effetti sul sistema rifiuti

- aumento della produzione dei rifiuti con conseguente sovraccarico dell'attuale gestione.

8. Effetti sul sistema energetico

- consumi energia elettrica;
- consumi gasolio/combustibile per riscaldamento locali;
- consumo idrico.

9. Effetti sul paesaggio

- effetto visivo;
- studio delle eventuali detrazioni delle caratteristiche del paesaggio.

10. Inquinamento luminoso

- aumento presenza impianti illuminotecnici e nuove fonti di inquinamento luminoso.

4.3 Conclusioni

Il presente documento preliminare verrà trasmesso, con modalità telematiche, all'autorità competente e ai soggetti competenti in materia ambientale sopra individuati.

Stante la parzialità dell'azione di trasformazione si concorda con l'Autorità Competente un termine massimo di 45 giorni dal ricevimento del presente documento preliminare per la conclusione delle consultazioni, ai sensi dall'articolo 23 comma 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10, che dovranno pervenire all'autorità procedente entro e non oltre il 12 ottobre 2015.

Decorso suddetto termine l'autorità procedente redigerà il Rapporto Ambientale sulla base delle risultanze della consultazione e con i contenuti di cui all'Allegato 2 della legge regionale.